Numero registro generale 356/2023
Numero sezionale 3441/2026
Numero di raccolta generale 25597/2026
Data pubblicazione 21/09/2026

AULA 'B'

Oggetto

Carta docente - Educatori

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 356/2023
Cron.
Rep.
Ud. 10/09/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATERINA MAROTTA - Presidente -

Dott. DARIO CONTE - Consigliere -

Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere -

Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere -

Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 356-2023 proposto da:

AMBROSIO GIUSEPPINA, BARBAGLI FABRIZIO, DONNINI FRANCO, GAMBETTI ROBERTA, MAZZEO ROMINA, SQUILLACE FRANCESCA, STOPPA NERIO, TIZZI CARLO, TORZONI MAURO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSIA BAGLIONI;

- ricorrenti -

contro

2026

3441

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO;

- intimato -

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

avverso la sentenza n. 302/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 184/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva riconosciuto il diritto degli originari ricorrenti, educatori a tempo indeterminato presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, a percepire il bonus economico di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (cd. carta elettronica docente).

2. La Corte territoriale ha ritenuto circoscritta la platea dei destinatari ai soli docenti di ruolo e non anche al personale educativo. Ha desunto dal complesso delle disposizioni normative e contrattuali che il personale docente e il personale educativo, pur appartenendo alla medesima "area professionale docente", si differenziano in relazione alla specifica funzione e al profilo professionale, nonché per il contenuto delle rispettive attività principali (l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori). Ha valutato diversificata l'attività di formazione delle due categorie e ha pertanto ritenuto che il termine "docenti" non possa essere inteso in un'accezione estensiva, riferita in modo indifferenziato a tutto il personale dell'area professionale docente, ma che vada riferito al solo personale titolare della funzione docente interessato dal rinnovato assetto del regime formativo e per il quale lo strumento della Carta elettronica

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

concorre all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, ad esso riferito.

3. Avverso la sentenza d'appello gli educatori in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 12, legge n. 107/2015, dell'art. 121 del d.P.R. n. 417/1974, degli artt. 395 e 398 del d. lgs. n. 297/1994, degli artt. 25, 26, 127, 128, 129, 130 e 131 del CCNL comparto Scuola, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., derivante dal fatto che la sentenza impugnata ha negato agli educatori il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale, con ciò attribuendo agli educatori di ruolo uno stato giuridico ed un trattamento economico diverso dai docenti di ruolo in violazione delle citate disposizioni.

2. Il ricorso è fondato, per le ragioni espresse da questa Corte in numerosi precedenti in controversie analoghe (cfr. Cass. n. 32104/2022, 27872/2024; Cass. n. 27874/2024; Cass. n. 9984/2024), le cui motivazioni si riprendono anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

3. È stato da tali pronunce chiarito che, in tema di personale scolastico, la cd. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi; e che la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione *sui generis*, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti.

4. Invero, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: "*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di*

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima*».

5. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante "*modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*", il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «*I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile*».

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

6. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «*funzione docente*», il quale prevede: «*La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità*».

7. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il CCNL Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «*1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili*». Il successivo art. 127 aggiunge che «*1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa*

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive». L'art. 128 stabilisce, ancora, che:«*1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento*».

8. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori; di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127 cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché all'istitutore spetta appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.

9. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti, l'art. 129 CCNL cit. prevede che «[…] *4.*

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2

Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione *in parte qua* al personale docente in senso stretto.

10. Pertanto, tenuto conto della *ratio* dell'introduzione del *bonus* in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.

11. Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, la quale ha escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 10 settembre 2026.

La Presidente
Caterina Marotta

Firmato Da: CATERINA MAROTTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3dbdfe7b5a282d2